

RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 1.

In merito alla gara in oggetto si chiede:

- se le categorie OG10, OS24, OS10 sono subappaltabili al 100%

Come prescritto dal Bando di gara a pag. 5, "E' ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. I lavori sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 30% dell'importo complessivo dei lavori".

Il comma 2 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, nella versione modificata dal Decreto correttivo D. Lgs. n. 56/2017, stabilisce che, fatto salvo il caso in cui trattasi di opere di cui all'art. 89 co. 11, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Le tre categorie in oggetto (OG10, OS24 e OS10), non rientrano nella casistica di cui all'art. 89 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e così del D.M. n. 248 del 10 Novembre 2016, sono pertanto subappaltabili nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto.

- se è rilasciato un attestato di presa visione oltre al CD

Non viene rilasciato alcun attestato di presa visione, non essendo prescritto il sopralluogo obbligatorio delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera.

All'atto della consegna del CD viene richiesto che venga resa una dichiarazione da parte della persona che ritira il medesimo, tra l'altro indicante i riferimenti dell'operatore economico in nome e per conto del quale viene ritirata la documentazione (è sufficiente un documento di riconoscimento, non è richiesta la delega).

Firmato
La Funzionaria Responsabile
U.O.C. Acquisti appalti e contratti
Dott.ssa Silvia Signorelli